

competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 19254/2007

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Ordinanza ammissiva del presidente del tribunale - Regime di impugnazione - Assoggettabilità al ricorso per cassazione per motivi di competenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19254 del 14/09/2007

Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale col quale viene ammessa la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis cod. proc. civ.) non è suscettibile di ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza, né può essere impugnato con istanza di regolamento di competenza, perché non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità o rilevanza e non ha, quindi, natura decisoria equiparabile a quella di una sentenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19254 del 14/09/2007

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

19254

2007